



N. 5

27 Gennaio 2023

Ai gentili clienti

Loro sedi

Detrazione IVA targata 2023 per le fatture 2022 ricevute nel 2023

Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2022 ma ricevute e registrate nel 2023 permettono la detrazione dell'IVA solo nel 2023. La questione della detrazione dell'imposta relativa alle fatture a cavallo d'anno è di particolare rilevanza per i contribuenti, in vista della prima liquidazione IVA in scadenza il 17 gennaio 2023 (il 16 gennaio cade di domenica). Come verificare quali fatture, relative a operazioni effettuate nel 2022, devono concorrere alla liquidazione IVA del 2022 e quali invece alla prima liquidazione IVA del 2023, in scadenza al 16 febbraio?

Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2022 ma ricevute nel 2023 permettono la detrazione IVA solo nel 2023. Lo si evince non solo dalle previsioni del decreto IVA (art. 19) - che, nel disciplinare il diritto alla detrazione dell'imposta, lo subordina al verificarsi di un doppio requisito (sostanziale e formale) - ma anche dalla formulazione dell'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, che concede la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Detrazione dell'IVA

La disciplina della detrazione IVA ex art. 19, D.P.R. n. 633/1972 ha subito significative modifiche ad opera della Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017) che ha di fatto ridotto l'intervallo temporale entro cui la detrazione può essere esercitata.

Nello specifico, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 2018, il diritto alla detrazione può essere esercitato al verificarsi della duplice condizione:

- sostanziale: esigibilità dell'imposta (coincidente con l'effettuazione dell'operazione in base ai criteri di cui all'art. 6, D.P.R. n. 633/1972);

Leggi anche Non basta l'esigibilità per detrarre l'IVA

- formale: possesso di una valida fattura (redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21, D.P.R. n. 633/1972).

Pertanto, in termini concreti, nel caso di cessione di beni mobili, verificata l'effettuazione dell'operazione, ossia che i beni siano stati spediti o consegnati al cliente, per poter detrarre è necessario che il soggetto riceva la relativa fattura e la registri entro il giorno 15 del mese



successivo per far partecipare l'IVA alla liquidazione del periodo relativa al mese di effettuazione dell'operazione.

Ad esempio

Si supponga di aver acquistato dei beni consegnati il 24 marzo 2022 e che la relativa fattura sia stata ricevuta e registrata nell'apposito registro il 26 marzo 2022: l'imposta relativa a tale operazione concorre alla liquidazione IVA nel mese di marzo, da versarsi entro il 16 aprile 2022.

Il dubbio che però si era posto a seguito delle modifiche introdotte nel 2017 era se le suddette condizioni dovessero necessariamente verificarsi nello stesso mese affinché l'IVA potesse concorrere nella liquidazione relativa al mese stesso.

Intervenendo sulla formulazione dell'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, l'art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha risolto il problema.

Infatti, tenendo conto dei termini connessi all'emissione della fattura, soprattutto con specifico riferimento alla fattura elettronica, che potrebbe essere recapitata oltre il periodo in cui l'imposta diventa esigibile, viene concessa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

In altri termini, è ammessa nella liquidazione da effettuarsi entro il 16 del mese successivo anche l'IVA relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente ma con ricezione e registrazione della relativa fattura entro tale data (la norma fa riferimento ai contribuenti con liquidazione IVA mensile, ma analoghe considerazioni dovrebbero valere anche per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale).

In questo modo, quindi, viene concesso al cessionario/committente di poter computare l'IVA addebitatagli nelle fatture ricevute nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata e quindi l'imposta è diventata esigibile, ma solo a condizione che la fattura sia stata recapitata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Fatture a cavallo d'anno

Tale facoltà non è stata però estesa alle operazioni effettuate in un anno d'imposta, la cui fatture sono ricevute nell'anno successivo. In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato soltanto nell'anno in cui viene ricevuta la fattura. L'identificazione della data di ricezione della fattura rappresenta quindi un momento rilevante ai fini dell'identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l'IVA.

Sul tema, è opportuno ricordare che il momento di effettuazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, poiché quest'ultima può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972.



La data corrispondente al momento di effettuazione dell'operazione viene indicata nella fattura, mentre quella di trasmissione della stessa, come precisato anche dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019, è attestata in maniera inequivocabile dal Sistema di Interscambio.

Effettuazione operazione	Ricezione fattura	Registrazione fattura	Momento della detrazione IVA	Termine ultimo per la detrazione IVA
23 ottobre 2022	30 ottobre 2022	30 ottobre 2022	16 novembre 2022	
23 ottobre 2022	15 novembre 2022	15 novembre 2022	16 novembre 2022	
23 ottobre 2022	17 novembre 2022	17 novembre 2022	16 dicembre 2022	
23 ottobre 2022	17 novembre 2022	3 dicembre 2022	16 gennaio 2023	
23 ottobre 2022	30 dicembre 2022	3 gennaio 2023	Dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2022 (registrazione della fattura in apposito sezionale)	Dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2022 - 30 aprile 2023
27 dicembre 2022	4 gennaio 2023	4 gennaio 2023	16 febbraio 2023	Dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2023 - 30 aprile 2024

Esempio n. 1



Si supponga di aver effettuato un acquisto in data 27 dicembre 2022 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 4 gennaio 2023, la relativa IVA sarà ammessa in detrazione solo nel 2023 ossia solo nell'anno in cui si verificano sia il presupposto sostanziale sia quello formale per esercitare tale diritto.

Quindi la fattura ricevuta nel 2023 potrà concorrere alla prima liquidazione IVA dell'anno (16 febbraio 2023 - supponendo di essere mensili) e fino al termine ultimo (30 aprile 2024) di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2023.

Esempio n. 2

Si ipotizzi di aver effettuato un acquisto in data 23 ottobre 2022 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 30 dicembre 2022, ma registrata solo l'anno dopo (in data 4 gennaio 2023).

In tal caso, dato che entrambi i presupposti per l'esercizio del diritto alla detrazione si sono verificati nel 2022, la detrazione relativa a tale fattura di acquisto sarà ammessa al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2022 (ossia 30 aprile 2023).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti